Studio legale
Avv. Anna Catacchio & Avv. Rocco Angelo Paccione
Via Dante n. 270 70122 Bari - tel e fax 080 5212617 - 080 3441419
a.catacchio@pec.giuffre.it; avv.roccopaccione@pec.giuffre.it

Tribunale Ordinario di Bari

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 e 669 quater c.p.c.

e istanza per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per

Beatrice BIRARDI, (c.f.: BRRBRC77D53A048Z) nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 13/04/1977 e residente a Casamassima (Ba) alla via Cisterne N. 45/b, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Catacchio (C.F.: CTCNNA67B49A662F) e Rocco Angelo Paccione (C.F.: PCCRCN73T12A048F) ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Dante n. 270 giusta procura a margine del presente atto, -con richiesta di effettuazione delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. a mezzo fax ai nn. 080.5212617 e 080.3441419 o all'indirizzo di posta elettronica: a.catacchio@pec.giuffre.it; avv.roccopaccione@pec.giuffre.it

contro:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del ministro p.t.

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del suo legale rappresentante p.t.,

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari, in persona del suo legale rappresentante

- resistenti -

e nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la classe di concorso AI77 - Percussioni

* * *

FATTO

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

1. di essere abilitata alla docenza per la classe di concorso AI77 - Percussioni, in virtù del "Percorso Abilitante Speciale" (di seguito PAS) indetto dal Conservatorio di Musica <<Niccolò Piccinni>> di Bari con decreto prot. n. 12563 del 3 Ottobre 2014 conseguito con il superamento dell'esame finale il 3.07.2015 come da certificato Prot. 9677 del 17.07.2015; (doc. 1)

2. di essere docente precaria inserita nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, attualmente in servizio presso la S.S. Statale di I Grado "Bosco - Netti" di Santeramo in Colle (BA); (doc. 2)

3. di aver sottoscritto una serie di contratti a tempo determinato intercorsi con il MIUR di durata superiore a 36 mesi a decorrere dal 18.03.2005 di seguito specificatamente indicati, (doc. 2)

Istituto Statale "Don L. Milani"	Acquaviva delle Fonti (Ba)	dal 18/03/2005 al 30/06/2005
Istituto Statale "Don L. Milani"	Acquaviva delle Fonti (Ba)	dal 19/10/2005 al 20/12/2005
S.M.S. "Moscati Altamura"	Foggia	dal 08/01/2008 al 30/06/2008
Istituto Superiore "E. Pestalozzi"	San Severo (Fg)	dal 20/10/2008 al 30/06/2009
Istituto Superiore "E. Pestalozzi"	San Severo (Fg)	dal 16/10/2009 al 30/06/2010
Istituto Magistrale "C. Poerio"	Foggia	dal 18/01/2010 al 30/06/2010
Liceo Musicale "A. Bertolucci"	Parma	dal 8/10/2010 al 30/06/2011
Liceo Musicale "Farnesina"	Roma	dal 6/10/2011 al 30/06/2012
Liceo Artistico - Musicale Potenza	Potenza	dal 24/10/2012 al 30/06/2013
Liceo Artistico - Musicale Potenza	Potenza	dal 24/10/2013 al 30/06/2014
S.S.S. di I Grado "F. Casavola"	Modugno (Ba)	dal 12/11/2014 al 30/06/2015
Liceo Statale "G. Tarantino"	Gravina in Puglia (Ba)	dal 3/12/2014 al 30/06/2015
Liceo Statale "G. Tarantino"	Gravina in Puglia (Ba)	dal 9/9/2015 al 30/06/2016
S.S.S. di I Grado "Bosco Netti"	Santeramo in Colle (Ba)	dal 17/9/2015 al 30/06/2016 *in corso*

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

4. Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, il D.M. n. 325/2015 venivano aggiornate le Graduatoria ad Esaurimento (inde GAE) per il triennio 2014/2017 che tuttavia non consentivano l'inserimento di nuovi aspiranti ma solo la possibilità di aggiornare, il punteggio da parte di chi fosse già inserito.

5. La ricorrente inoltrava, in data 30.03.2016, domanda e/o istanza diffida di inserimento in GAE per rappresentare l'interesse all'inserimento nonché il possesso del titolo di abilitazione. (doc. 3)

6. Con Nota del 6.04.2016 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari rigettava la domanda con la seguente motivazione: <<l*a richiesta non può trovare accoglimento in quanto il nominativo indicato in oggetto non ha i requisiti previsti dalle vigenti norme*>>. (doc. 4)

<u>Oggetto della domanda</u>

L'oggetto principale del ricorso è l'accertamento del diritto del ricorrente, in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, ad essere inserito nelle GAE dalle quali il MIUR attinge il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le supplenze annuali (contratti al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno).

Al contempo, la sequenza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il MIUR ha fatto maturare in capo al ricorrente, il diritto:

- al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla mancata erogazione della retribuzione nei periodi non lavorati tra un contratto a tempo determinato e l'altro;
- al computo dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato mediante sua equiparazione, ai fini economici e normativi, a quella riconosciuta al personale docente a tempo indeterminato;
- alla conversione in contratto a tempo indeterminato della sequenza di contratti a termine e/o il risarcimento del danno.

* * *

<u>Sulla giurisdizione</u>

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

Secondo il consolidato orientamento della S.C. (Ord. S.U. N. 3032 del 08.02.2011; S.U. N. 22805/10) i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione d'esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetrto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione.

Peraltro, è lo stesso Ministero a ritenere, con il D.M. 235/2014, che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro muovendo sul presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante in attesa dell'immissione in ruolo.

A) Premessa normativa - Evoluzione del sistema di reclutamento e di abilitazione dei docenti

Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n. 297/1994 (TU Scuola) così come novellati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli richiamati prevedono che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avvenga attingendo dalle Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avvenga attingendo dalle Graduatorie Permanenti (GP).

Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano aggiornate annualmente con l'inserimento dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento. All'entrata in vigore della legge n. 124/1999 il sistema di abilitazione prevedeva la frequenza delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS) i cui corsi di formazione, a pagamento, erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

circa due anni. Per l'accesso era prevista una preselezione, la frequenza obbligatoria, un esame finale abilitante all'insegnamento.

Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

Con la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) le Graduatorie Permanenti venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era prevista la preclusione di ogni nuovo inserimento.

La prevista chiusura delle Graduatorie non è stata resa effettiva dal medesimo legislatore. La stessa Finanziaria del 2007 ha infatti fatto salvi gli inserimenti in GAE di tutti i docenti che frequentavano le SSIS ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante solo dopo qualche anno. In altre parole, nonostante la Legge avesse chiuso l'ingresso nelle GAE è la Legge stessa a prevedere una (prima) eccezione facendo salve le posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle graduatorie.

Successivamente, nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX ciclo di abilitazione presso le SSIS (attive fino alla Legge n. 133/2008 che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione). Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n. 169/2008 (art. 5 bis) introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti.

La Legge n. 169/2008 appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse. A ben guadare infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

dell'odierno ricorrente, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

E' poi intervenuta la riforma del sistema di abilitazione introdotta con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal DM n. 249/2010, che ha sostituito le SSIS con gli attuali PAS e TFA.

Il Percorso Abilitante Speciale (PAS) e i Tirocini Formativi Attivi (TFA) costituiscono le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotte con decorrenza dal 2011.

Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari e che, al pari delle soppresse SSIS, richiedono l'accesso tramite preselezione, il pagamento di una retta e il superamento di un esame finale abilitante.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che il titolo conseguito dal ricorrente frequentando il PAS abbia lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che poi sono stati inseriti in GAE.

Infatti la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non prevedono alcuna differenza tra i titoli abilitanti conseguiti con un sistema o con l'altro; peraltro i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione), hanno poi terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo.

Tanto è di particolare importanza ove si consideri che, come detto, sia le Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008 hanno consentito ai docenti abilitati tramite SSIS di inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime.

* * *

B) Sulla disapplicazione del D.M. MIUR N. 235/14 e Reg. N. 81/2013 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e per l'effetto della Nota del 6.04.2016 resa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

Bari recante il rigetto della domanda di inserimento nella GAE

Con D.M. N. 58/2013 sono stati attivati da parte degli Atenei ed altre istituzioni corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - denominati PAS - per i docenti privi della specifica abilitazione che avevano prestato a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e sino all'a.s. 2011/2012 almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero in centri di formazione professionale. L'art. 4 Reg. Miur 25.03.2013 N. 81 sancisce che i titoli di abilitazione conseguiti non consentono l'inserimento nelle GAE di cui all'art. 1 comma 605 della L. 296/2006 dando diritto esclusivamente all'iscrizione alla II Fascia delle Graduatorie d'Istituto di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13/06/2007 N. 131 per la specifica classe di concorso o Ambito disciplinare.

Detta previsione si rivela manifestamente illegittima per il seguente ordine di considerazioni.

Sul piano sistematico varie norme di rango primario hanno consentito ai docenti abilitati o abilitandi di inserirsi nelle GAE originariamente denominate Permanenti quali l'art. 2 commi 1, 2 e 4 L. 124/1999, art. 1 comma 6 bis L. 306/2000 e art. 1 comma 1 ter L. 143/2004.

L'art. 5 bis comma 1 L. 169/2008 dispone *<<Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010 (...) i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico (COBASID) attivati nell'A.A. 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti>>*.

Sta di fatto che le SISS non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'A.A. 2008/2009 con l'intervento dell'art. 4 ter D.L. 25.06.2008 N. 112, venendo sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), in tutto e per tutto

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

equiparati ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) frequentati e conclusi con l'ottenimento del titolo abilitativo dall'odierno ricorrente.

Orbene, la continuità tra SISS e TFA è rappresentata:

- dal fatto che ai docenti c.d. "*congelati SISS*" è stato garantito l'accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15, comma 17 D.M. 249/10; art. 1 comma 19 D.M. 11.11.2011);
- dalla pronuncia del Consiglio di Stato N. 115/2015 secondo cui a partire dall'A.A. 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.09.2010 (ai sensi dell'art. 2 comma 416 L. 244/2007) le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai TFA, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione.

Contro il dato meramente letterale e temporale dell'art. 5 bis L. 169/08 il Ministero ha inteso utilizzare la riapertura delle GAE prescrivendo, all'art. 6 comma 2 D.M. 235/14, che <<*i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS) ... possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito iul predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande*>>.

Non v'è chi non veda come il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non risulti affatto previsto dalla normativa di rango primario (art. 5 bis L. 169/08) che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SISS attivati nell'a.a. 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante.

In buona sostanza la *ratio* dell'art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo.

Considerato che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso) ma coloro che, hanno frequentato il corso

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

abilitante succedutosi al IX ciclo SISS.

Come già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare non abrogato l'art. 5 bis L. 169/2008 che deve intendersi, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, come disposizione riferita ai corsi abilitanti succedutisi alle SISS IX ciclo (mai avviato e mai concluso).

Il mancato inserimento nella GAE del ricorrente abilitato PAS integra pertanto una disparità di trattamento e un'ingiustificata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Significativamente, nel D.M. 53/2012 attuativo della L. 14/2012 si legge << *Vista la legge N. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l'art. 1 comma 605 lettera c che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge o che stessero completando ogni percorso formativo abilitante presso le università autorizzate* >>.

* * *

Le dedotte censure di illegittimità dei Decreti ministeriali emessi dal MIUR e del conseguente rigetto opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Bari giustificano la domanda alle PP.AA. resistenti all'immediato inserimento del ricorrente nella GAE, con pieno diritto alla stipula del contratto.

Il Consiglio di Stato con pronuncia n. 5659 del 18.12.2015, in sede di ottemperanza, a seguito del procedimento cautelare azionato da distinti docenti precari abilitati PAS per la sospensione dell'efficacia del D.M. n. 235/14, ha ordinato la iscrizione con riserva dei docenti precari abilitati PAS nelle G.A.E. di rispettivo interesse consentendo, in loro favore, di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

- nel frattempo sono intervenute diverse pronunce dei Giudici del Lavoro di riconoscimento del diritto degli abilitati PAS e conseguente condanna

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605486c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

all'inserimento nella G.A.E. per le relative classi di concorso provinciale con decorrenza dal triennio 2014/2017 (*ex plurimis*: Tribunale di Pordenone, Sez. Lavoro, n. R.G. 579/2015)

* * * * *

C) Abusivo ricorso ai contratti a termine

C.1) Diritto alla conversione dei contratti a termine e/o il risarcimento del danno

Il ricorrente ha diritto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e/o al risarcimento del danno ex art. 36 del dlgs 165/2001 per l'abusivo ricorso ai contratti a termine, che coprono un periodo superiore al limite massimo di trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, per contrasto con la normativa di cui al d. lgs 368/2001 e la direttiva 1999/70/UE.

I contratti a termine sono stati stipulati con il Ministero per soddisfare esigenze non temporanee ed eccezionali, ed è rilevante come in alcuno dei contratti a termine in questione sia testualmente menzionata l'esigenza di coprire posti vacanti o posti non vacanti ma di fatto disponibili.

Tanto anche qualora alle supplenze il Ministero abbia fatto ricorso per coprire posti non vacanti ma resisi disponibili entro il 31 dicembre, in quanto anche in questi casi i contratti a termine sono stati utilizzati per soddisfare esigenze del tutto paragonabili a quelle sottese alle altre supplenze annuali e in ogni caso di carattere permanente e non meramente temporaneo.

La sanzione dovrà essere individuata in un adeguato risarcimento danni con i connotati di misura effettiva, adeguata e dissuasiva nei sensi indicati dalla CGUE che integri, per un verso, adeguato ristoro del danno consistente nella impossibilità di fruire di una occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione e, per altro verso, una valida misura dissuasiva contro l'abusivo ricorso alle assunzioni a termine. (cfr. Cass. S.U. Civili N. 4914/16

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

del 14.03.2016; sentenze nn. 1123/15 e 1145/2015 Trib. di Brindisi, sentenza n. 819 del 2015 Tribunale di Torino; sent. 342 del 9.09.2015 Tribunale di Chieti)

C.2) Diritto al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dall'anzianità di servizio maturata e dalla mancata erogazione della retribuzione nei periodi non lavorati

Il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze salariali derivanti dalla mancata erogazione della retribuzione nei periodi non lavorati tra un contratto a tempo determinato e l'altro e alla considerazione dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di servizio mediante sua equiparazione, ai fini economici e normativi, a quella riconosciuta al personale docente a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva del Comparto Scuola.

Il primo pregiudizio, derivante dal fermo lavorativo durante gli intervalli temporali tra un rapporto contrattuale e l'altro in corrispondenza dei mesi di luglio e agosto (coincidenti con la sospensione dell'attività didattica) è, infatti, conseguenza immediata e diretta dell'abusivo ricorso ai contratti a termine.

Il ricorrente ha altresì diritto al pagamento delle differenze retributive non percepite a causa della mancata progressione economica e ciò anche a prescindere dalla ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati dalle parti.

In effetti, mentre per il personale di ruolo il CCNL del comparto Scuola prevede l'individuazione di varie fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a termine mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati.

Seppure è prevista una forma di valorizzazione dei periodi di servizio "*non di ruolo*" una volta che finalmente intervenga il passaggio "*in ruolo*", tale valorizzazione è solo parziale.

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

Viene al riguardo in considerazione la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, recepita dalla Direttiva 1999/70/CE del 28/6/99, intitolata "*Principio di non discriminazione*" e recante il divieto di trattare, per quanto concerne le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, eccetto quando le diversità di trattamento siano giustificate da ragioni oggettive *<<Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive>>*.

Il contenuto di tale clausola è sufficientemente preciso da poter essere direttamente invocato dai cittadini degli Stati membri nei confronti delle amministrazioni pubbliche innanzi al giudice nazionale, senza necessità di disposizioni interne di attuazione.

L'Italia vi ha dato attuazione con l'introduzione dell'art. 6 del D.Lgs. 368/01, a mente del quale a*l lavoratore assunto a termine spetta ogni trattamento in atto ... per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili*, a patto che ciò *non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine*.

Non si ignora che, in forza di quanto previsto dal D.L. 70/11, conv. L. 106/11, i contratti a termine del comparto scolastico siano stati espressamente esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 368/01.

La novella legislativa, ove intesa nel senso di escludere l'applicazione del principio di non discriminazione contemplato dall'art. 6 D.Lgs. 368 cit.,

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

andrebbe disapplicata, in quanto contrastante con la sopra richiamata direttiva comunitaria, comunque prevalente in quanto *self-executing*.

Alla luce del descritto quadro normativo imperativo una diversità di trattamento in tema di anzianità dei lavoratori a termine, con i riflessi anche sotto il profilo retributivo, può essere giustificata solo da ragioni oggettive, connesse alla diversa natura del rapporto ed alla diversa professionalità dei lavoratori.

Nel caso di specie parte ricorrente – sostanzialmente senza soluzione di continuità - ha svolto mansioni identiche a quelle di un lavoratore di ruolo, ha operato senza demerito e ha acquisito una professionalità identica a quella di un lavoratore di ruolo.Non vi sono, quindi, motivi sulla cui base poter differenziare l'esperienza maturata dalla parte ricorrente e quella conseguibile nell'ambito di un rapporto unitario sorto a tempo indeterminato.

Ne discende che non vi sono ragioni per non attribuire al ricorrente un trattamento analogo a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello che però avesse operato, sin dall'assunzione, a tempo indeterminato; inoltre l'applicazione della normativa prevista dal CCNL di settore integra una diversità di trattamento che determina la violazione del principio di non discriminazione; è altresì inapplicabile alla fattispecie l'art. 526 del D.Lgs. 297/94 il quale dispone che al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.

Tanto in linea con l'orientamento espresso sulla questione dalla Corte di Giustizia CE – sezione II in fattispecie analoghe, con pronuncia di illegittimità del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e della progressione in carriera ai dipendenti assunti a termine per il solo fatto della durata temporanea dell'impiego, pur in presenza di disposizioni interne di segno contrario.

La direttiva Ce 1999/70 in materia di lavoro a tempo determinato e, in particolare, il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili trovano applicazione anche nei

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

rapporti di lavoro con le p.a., per i quali la semplice circostanza che un impiego sia qualificato "*di ruolo*" in base all'ordinamento interno non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza di trattamento dei lavoratori a termine. (cfr. sentenza del 13/9/07 nel procedimento C-307/05 D. C. A.– sent. del 22/12/10 nei procedimenti riuniti C-444/09 R. M. g. e C- 456/09 A. M. I. T.)

* * *

Istanza cautelare ex art. 700 e 669 quater c.p.c.

Fumus boni iuris - Il ricorso è assistito da plurimi motivi di fondatrezza giuridica come prima ampiamente dedotti e qui da intendersi integralmente trascritti. In casi analoghi la giurisprudenza del merito (cfr. Ordinanze Consiglio di Stato nn. 5659/2015del 18.12.2015 e 5878/2014, Tribunale di Pordenone – sez. Lavoro ordinanze nn. 579 e 581 del 19.10.2015, Tribunale di Terni sentenza n. 2273 del 8.7.2015) si è attestata nell'ordinare l'immediato inserimento in GAE, con pieno diritto alla stipula dei contratti, dei docenti abilitati con i PAS.

Periculum in mora - Sussiste altresì il pregiudizio grave e irreparabile dal momento che è ormai prossimo l'inizio dell'a.s. 2016-2017 ultimo anno previsto normativamente di validità delle GAE.

La Legge n. 107 del 13.07.2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" è chiara nel prevedere che saranno assunti a tempo indeterminato:

- (...) - *gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.*

La possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento. L'ingresso nelle GAE, consentirebbe dunque al comparente di essere assunto a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

Il ricorrente peraltro, abilitato per classe di concorso la cui graduatoria risulta essere in esaurimento, patirebbe il danno irreparabile non solo di vedersi escluso dal piano straordinario ma anche di essere sopravanzato da candidati che, pur senza abilitazione, dovessero superare il concorso ultimo bandito dal MIUR e già in svolgimento.

Tanto premesso, il ricorrente così come rappresentato e difeso,

Chiede

che l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, Voglia così provvedere nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF 80185250588) in persona del ministro p.t., con sede in 00153 Roma al Viale Trastevere n. 76/A

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia(CF 80024770721), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in 70126 – BARI alla Via Sigismondo Castromediano, 123

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari(CF80020790723), in persona del suo legale rappresentante, con sede in 70126 - Bari alla Via Re David n. 178/F

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017, del Regolamento N. 81/2013 e della Nota del 6.04.2016 resa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari nella parte in cui non consentono al ricorrente l'inserimento nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi anche non conosciuto:

IN VIA CAUTELARE, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca5397254 3cae6f4db8e

sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, l'inserimento del ricorrente nella III fascia delle Graduatorie Ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale di Bari, valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso "AI77 - Percussioni" e relativi elenchi a tutti gli effetti, ivi compresa la stipula dei contratti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con il punteggio attribuibile al medesimo applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

- quanto sopra con effetto dalla data di approvazione delle GAE o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.-

NEL MERITO

Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,

1) previa conferma dell'eventuale provvedimento cautelare richiesto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Beatrice BIRARDI, (c.f.: BRRBRC77D53A048Z) ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Bari, valide per gli anni scolastici 2014/2017 ed eventuali proroghe, Scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso "AI77 - Percussioni" e relativi elenchi a tutti gli effetti, con il punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

- quanto sopra con effetto dalla data di approvazione delle GAE o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conversione in contratto a tempo indeterminato della sequenza di contratti a termine protrattasi per oltre trentasei mesi, ovvero, in mancanza, condannare il MIUR in persona del ministro p.t. al risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a termine,

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca5397254 3cae6f4db8e

nella misura che sarà ritenuta equa;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla mancata erogazione della retribuzione nei periodi non lavorati tra un contratto a tempo determinato e l'altro;

4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato mediante equiparazione, ai fini economici e normativi, a quella riconosciuta al personale docente a tempo indeterminato, e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle differenze stipendiali.

In ogni caso, con la refusione delle spese e competenze legali in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è indeterminabile.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) certificato PAS; 2) contratti a tempo determinato; 3) istanza-diffida inserimento GAE; 4) USR Puglia - Ambito territoriale Bari diniego inserimento; 5) domanda partecipazione concorso ordinario DDG 106 del 23 febbraio 2016.

Bari 16 maggio 2016.

Avv. Anna Catacchio Avv. Rocco Angelo Paccione

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti avv.ti Anna Catacchio (C.F.: CTCNNA67B49A662F) e Rocco Angelo Paccione (C.F.: PCCRCN73T12A048F), che rappresentano, assistono e difendono il ricorrente come da procura a margine del presente atto,

premesso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Bari nelle classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, posti comuni e/o di sostegno;

- che la Legge n. 107/2015 prevede l'obbligo, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette Graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- che ciò comporta che tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE potranno concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani e che quindi tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti Ambiti Territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento dell'odierno ricorrente in quanto potrebbero dal medesimo essere scavalcati;

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal CDS che con decisione n. 106/1990 ha precisato che "(…) *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta*

ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato […]";

- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;

- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet;

- che anche i Tribunali Ordinari –Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca5397254 3cae6f4db8e

controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "(…) *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio scolastico regionale per la (...)*".

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR.

Bari 16 maggio 2016.

Avv. Anna Catacchio Avv. Rocco Angelo Paccione

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f59060548c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

Studio legale
Avv. Anna Catacchio & Avv. Rocco Angelo Paccione
Via Dante n. 270 70122 Bari - tel e fax 080 5212617 - 080 3441419
a.catacchio@pec.giuffre.it; avv.roccopaccione@pec.giuffre.it

Tribunale Ordinario di Bari

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 e 669 quater c.p.c.

e istanza per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per

Beatrice BIRARDI, (c.f.: BRRBRC77D53A048Z) nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 13/04/1977 e residente a Casamassima (Ba) alla via Cisterne N. 45/b, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Catacchio (C.F.: CTCNNA67B49A662F) e Rocco Angelo Paccione (C.F.: PCCRCN73T12A048F) ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Dante n. 270 giusta procura a margine del presente atto, -con richiesta di effettuazione delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. a mezzo fax ai nn. 080.5212617 e 080.3441419 o all'indirizzo di posta elettronica: a.catacchio@pec.giuffre.it; avv.roccopaccione@pec.giuffre.it

contro:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del ministro p.t.

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del suo legale rappresentante p.t.,

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari, in persona del suo legale rappresentante p.t.

- resistenti -

e nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'insegnamento di Percussioni classe di concorso AI77

* * *

PROCURA: La sottoscritta Beatrice BIRARDI, (c.f.: BRRBRC77D53A048Z) delega gli avv.ti Anna Catacchio e Rocco Angelo Paccione, anche in via disgiuntiva tra loro, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento avanti il Tribunale di Bari-sez. lavoro ed in tutti i gradi e le fasi successivi, ivi compresi i giudizi di opposizione e di esecuzione, nonché di opposizione alla stessa e agli atti esecutivi conferendo loro ogni e più ampio potere previsto dalla legge, ivi compreso quello di conciliare transigere, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunziare agli atti ed accettarne la rinunzia, di farsi sostituire anche in tale facoltà, e di riscuotere in propria vece.
Ricevuta l'informazione ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo i predetti avvocati a diffondere i dati per tutti i fini pertinenti alle necessità procedimentali.
Elegge domicilio presso il loro studio in Bari alla Via Dante Alighieri n. 270.
Bari, li

E' autentica:
(Avv. Anna Catacchio)
(Avv. Rocco A. Paccione)

Firmato Da: PACCIONE ROCCO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f590605 48c51bf8807b51a512358146 - Firmato Da: CATACCHIO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 545c14c11018ca53972543cae6f4db8e

6803 2016

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

-letto il ricorso che precede;

-letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 c.p.c.- nei confronti dei soggetti controinteressati, mediante "*pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR*";

-visto l'art. 151 cpc., in base al quale "*Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge … quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*";

-visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113** dell'8-9 MAGGIO **2014**);

-ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

-ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un **avviso** sul **sito web istituzionale** del **MIUR** - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

Firmato Da: DECEGLIE MARIA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9279

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.
Si prescrive, inoltre, che:
- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

FISSA

ai soli fini della delibazione dell'istanza cautelare l'udienza del 7.7.2016 ore 9,oo disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità predette ed *entro il* 30.6.2016- ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del MIUR;
-per la trattazione del merito della controversia l'udienza del 22.6.2017 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità predette ed *entro il* termine di legge- ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del MIUR.

Bari, 14/06/2016

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

Firmato Da: DECEGLIE MARIA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9279

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

I sottoscritti Avv. Rocco Angelo Paccione (C.F.: PCCRCN73T12A048F) e Avv. Anna Catacchio (C.F.: CTCNNA67B49A662F), nell'interesse e quali difensori della sig.ra Beatrice BIRARDI (C.F.: BRRBRC77D53A048Z), in forza di procura alle liti da intendersi a margine del Ricorso ex art. 414 c.p.c. nel procedimento R.G. n. 6803/2016 avanti il Tribunale Ordinario di Bari -Sez. Lavoro- hanno notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente avv.roccopaccione@pec.giuffre.it, l'allegato Ricorso ex art. 414 c.p.c. e la relativa procura alle liti, nonché il decreto di fissazione dell'udienza di discussione n. cronol. 28557/2016 del 15/06/2016, il tutto a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (00153) al Viale Trastevere n. 76/A, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege* con sede in Bari alla via Melo civ. 97, mediante invio degli stessi atti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it reperito dal pubblico registro denominato REGINDE all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (C.F.: 80024770721), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Bari (70126) alla via Sigismondo Castromediano civ. 123, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege* con sede in Bari alla via Melo civ. 97, mediante invio degli stessi atti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it reperito dal pubblico registro denominato REGINDE all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari** (C.F.: 80020790723), in persona del suo legale rappresentante, con sede in Bari (70126) alla Via Re David civ. 178/F, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege* con sede in Bari alla via Melo civ. 97, mediante invio degli stessi atti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it reperito dal pubblico registro denominato REGINDE all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp.

Si attesta, ad ogni effetto di Legge (art. 16bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 e s.m.i.), che il Ricorso ex art. 414 c.p.c. e la relativa procura alle liti, nonché il decreto di fissazione dell'udienza di discussione n. cronol. 28557/2016 del 15/06/2016, sono copie informatiche conformi alle rispettive copie informatiche presenti ed estratte dal fascicolo informatico di cancelleria.

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Rocco Angelo Paccione (C.F.: PCCRCN73T12A048F) del Foro di Bari.

Bari, 18 maggio 2017

Avv. Rocco Angelo Paccione

Da: "avv.roccopaccione" <avv.roccopaccione@pec.giuffre.it>
Data: giovedì 18 maggio 2017 11:56
A: <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Allega: notifica_telematica_birardi_merito.pdf.p7m; birardi_ricorso.pdf; birardi_procura.pdf; birardi_decreto_fissazione_merito.pdf
Oggetto: RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

I sottoscritti Avv. Rocco Angelo Paccione (C.F.: PCCRCN73T12A048F) e Avv. Anna Catacchio (C.F.: CTCNNA67B49A662F), nell'interesse e quali difensori della sig.ra Beatrice BIRARDI (C.F.: BRRBRC77D53A048Z), in forza di procura alle liti da intendersi a margine del Ricorso ex art. 414 c.p.c. nel procedimento R.G. n. 6803/2016 avanti il Tribunale Ordinario di Bari -Sez. Lavoro- hanno notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente avv.roccopaccione@pec.giuffre.it, l'allegato Ricorso ex art. 414 c.p.c. e la relativa procura alle liti, nonché il decreto di fissazione dell'udienza di discussione n. cronol. 28557/2016 del 15/06/2016, il tutto a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (00153) al Viale Trastevere n. 76/A, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege* con sede in Bari alla via Melo civ. 97, mediante invio degli stessi atti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it reperito dal pubblico registro denominato REGINDE all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (C.F.: 80024770721), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Bari (70126) alla via Sigismondo Castromediano civ. 123, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege* con sede in Bari alla via Melo civ. 97, mediante invio degli stessi atti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it reperito dal pubblico registro denominato REGINDE all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari** (C.F.: 80020790723), in persona del suo legale rappresentante, con sede in Bari (70126) alla Via Re David civ. 178/F, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege* con sede in Bari alla via Melo civ. 97, mediante invio degli stessi atti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it reperito dal pubblico registro denominato REGINDE all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_8.wp.

Si attesta, ad ogni effetto di Legge (art. 16bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 e s.m.i.), che il Ricorso ex art. 414 c.p.c. e la relativa procura alle liti, nonché il decreto di fissazione dell'udienza di discussione n. cronol. 28557/2016 del 15/06/2016, sono copie informatiche conformi alle rispettive copie informatiche presenti ed estratte dal fascicolo informatico di cancelleria.

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Rocco Angelo Paccione (C.F.:

PCCRCN73T12A048F) del Foro di Bari.

Bari, 18 maggio 2017

Avv. Rocco Angelo Paccione

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
avv. rocco angelo paccione
via dante, 270 -70122 bari
tel/fax 080.3441419
e_mail roccopaccione@libero.it
p.e.c. avv.roccopaccione@pec.giuffre.it

Da: "Per conto di: avv.roccopaccione@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: giovedì 18 maggio 2017 11:56
A: <ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/05/2017 alle ore 11:56:22 (+0200) il messaggio
"RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994" è stato inviato da
"avv.roccopaccione@pec.giuffre.it"
indirizzato a:
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec284.20170518115622.17501.03.1.15@pec.aruba.it

PROTOCOLLO ARRIVO 28317/2017

Data 19/05/2017
Cod. AOO aooba
Area Comp. LEGALE

0028317-2017AAOOBA

Mittente

AVV. PACCIONE ROCCO
x
70100 BARI

Oggetto Protocollo

POSTA CERTIFICATA: RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

Aut. Giud. 037 : TRIBUNALE DEL LAVORO - 70100 BARI

Scadenze

ENTRO IL 11/06/2017 - DEPOSITO MEMORIA

Affare Legale CT 2016/2515
Avvocato GIUSEPPE ZUCCARO

Oggetto Affare Legale

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE GAE

Data stampa	Ora stampa	Funzione stampa
19/05/2017	09:55:23	Completamento Protocollo in Ingresso